

ASSOCIAZIONE PANI TRADIZIONALI

STATUTO

Articolo 1

E' costituita l'Associazione Pani Tradizionali con sede legale in Roma.
L'Associazione è dotata di una segreteria organizzativa che ha la funzione di coordinare e controllare lo svolgimento di tutte le attività necessarie al raggiungimento degli scopi sociali. Tale segreteria avrà sede, inizialmente, in Roma, Via degli Ibernesei, 23.

Articolo 2

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue i seguenti obiettivi:

- a) Promuovere la valorizzazione del pane, delle panificazioni e delle procedure di filiera produttiva afferenti a metodi, procedure e valori culturali tradizionali.
- b) Sviluppare processi di cooperazione e consortili tra produttori di tutta la filiera (grano-farina-pane-distribuzione).
- c) Elaborare progettualità verso terzi (Enti, Associazioni, imprese, ecc.) affinché sostengano materialmente sia l'Associazione sia l'intera filiera grano-farina-pane.
- d) Sollecitare la messa in comune e l'elaborazione, da parte dei soci, di progetti che possano entrare a far parte del patrimonio culturale e, si auspica, economico dell'Associazione.
- e) Favorire la diffusione, comunicazionale e commerciale, dei pani tradizionali, sia a livello locale, che nazionale, che internazionale.

Articolo 4

L'Associazione ha un marchio identificativo. Esso connoterà ogni iniziativa dell'Associazione. L'uso del marchio sarà regolamentato e tutelato.

Articolo 5

Il numero dei Soci è illimitato. Potranno entrare a far parte dell'Associazione tutti i soggetti che condividono le finalità associative.

I soci si dividono in:

- Soci fondatori
- Soci professionali (settori: Agricoltura, Molitura, Panificazione, Distribuzione, Ristorazione)
- Soci ordinari
- Soci sostenitori
- Soci onorari
- Soci finanziatori
- Soci istituzionali

Il Consiglio Direttivo deciderà in merito all'ammissione, al recesso e all'esclusione dei soci, a

seguito della valutazione della documentazione tecnica, storiografica e di quant'altro sarà ritenuto necessario. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio deve essere comunicata formalmente al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea Soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 6

I soci sono tenuti al versamento di una quota annuale, finalizzata a consentire il funzionamento e l'attuazione dei programmi dell'Associazione. La quota annuale è relativa ad un solo anno solare, dalla data di adesione fino alla scadenza dopo 365 (trecentosessantacinque) giorni. Il non pagamento della quota annuale entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza, fa decadere automaticamente l'adesione all'Associazione.

Le quote saranno determinate dall'Assemblea dei Soci. Il valore delle quote associative viene stabilito annualmente.

Tutti i Soci sono chiamati a sostenere attivamente e, a fronte di convenzioni specifiche da convenire di volta in volta, rispettare i rapporti contrattuali posti in essere dall'Associazione. I Soci devono altresì osservare lo Statuto e le deliberazioni dell'Assemblea, favorendo con la loro azione gli interessi dell'Associazione.

Articolo 7

L'esercizio sociale avrà come data di inizio quella dell'atto costitutivo dell'Associazione stessa e avrà durata annuale. Il primo esercizio avrà comunque termine il 31 Dicembre 2011.

Articolo 8

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quote annuali a carico dei soci.
- b) Eventuali contributi straordinari, richiesti in relazione a particolari iniziative che richiedessero disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.
- c) Versamenti volontari dei Soci.
- d) Contributi da Enti pubblici, istituti di credito, imprese.
- e) Finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.
- f) Sovvenzioni, donazioni, sponsorizzazioni.
- g) Gestione di eventi propri.
- h) Proventi connessi allo svolgimento di attività economiche strumentali ai fini istituzionali.

Articolo 9

Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci.
- b) Il Consiglio Direttivo (eletto ogni cinque anni dall'Assemblea).
- c) Il Presidente (eletto ogni cinque anni dall'Assemblea).
- d) Il Vice Presidente (indicato dal Presidente)

e) Il Collegio dei Revisori se nominato.

Articolo 10

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Deve essere convocata almeno 1 (una) volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e dei piani di attività e comunicazione annuali. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. Le date di convocazione verranno fissate dal Consiglio Direttivo in carica. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale. Ogni Socio ha diritto ad un voto ed è possibile avvalersi del potere di delega.

Articolo 11

L'Assemblea adotta le seguenti deliberazioni a maggioranza semplice, per alzata di mano:

- a) Approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.
- b) Determina la misura delle quote associative.
- c) Impartisce le direttive generali d'azione dell'Associazione.
- d) Approva il programma d'attività pluriennale e annuale e loro periodica verifica.

L'Assemblea adotta le seguenti deliberazioni a maggioranza semplice, a scrutinio segreto:

- a) Elegge e/o rinnova i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori se nominato.
- b) Approva il regolamento contenente i principi del proprio funzionamento.

L'Assemblea adotta altresì le modifiche statutarie, con atti deliberati con il voto favorevole dei due terzi dei Soci. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione verrà ripetuta entro 30 (trenta) giorni in successive sedute e le modifiche statutarie sono approvate se si ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci.

L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei Soci. La rappresentanza dei soci è affidata al rappresentante legale di ciascun socio, ovvero ad un suo delegato temporaneo o permanente. Ciascun socio può essere rappresentato per delega; nessun socio può però essere depositario di più di due deleghe.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea che stabilisce anche il numero dei consiglieri che lo compongono, compreso in ogni caso da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 10 (dieci), più il Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Il Consigliere eletto rappresenta i Comuni Soci. La decadenza avviene per dimissioni o quando viene meno lo status di rappresentante, ovvero qualora la società, l'ente, l'istituzione rappresentata receda dall'Associazione. Il Consiglio Direttivo ha il potere di ordinaria amministrazione e potrà, fra l'altro, deliberare su:

- a) La proposta di bilancio preventivo e consuntivo.
- b) La verifica dello svolgimento del programma approvato dall'Assemblea.
- c) L'ammissione e la decadenza dei Soci, che saranno ratificate dall'Assemblea successiva.
- d) L'assunzione e il licenziamento di eventuale personale dipendente.
- e) I contratti, le convenzioni, gli incarichi professionali necessari all'attuazione del programma.

Articolo 13

La carica di Presidente sarà assegnata dall'Assemblea e avrà durata quinquennale. Il Presidente potrà essere rieletto per un massimo di due volte. La sua sarà una funzione di rappresentanza. Tutte le delibere del Consiglio Direttivo dovranno avere il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Solo in caso di parità varrà il voto del Presidente. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività sociali e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente, delegato dal Presidente nell'ambito del Consiglio Direttivo o, in caso di inadempimento assoluto del Presidente, dal Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 14

Il Collegio dei Revisori se nominato fornisce le proprie valutazioni in merito al bilancio preventivo e redige relazioni sul bilancio consuntivo.

Articolo 15

Tutti gli incarichi degli organi elettivi sono gratuiti; il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, stabilirà la misura del rimborso delle spese sostenute dagli eletti nello svolgimento delle proprie funzioni. Tuttavia il Consiglio Direttivo potrà determinare compensi per il Presidente e per i membri investiti di particolari incarichi.

Articolo 16

Qualora l'associazione sia posta in liquidazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore e alla determinazione dei poteri relativi. Il patrimonio sociale rimanente, pagate tutte le passività, sarà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, ad organismi aventi scopi o finalità sociali simili a quelli dell'Associazione.

Articolo 17

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di associazioni senza fini di lucro.

Articolo 18

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore all'atto dell'approvazione.